



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

COPIA

| | |
|-------------------------|--|
| N° 24 Del 21.06.2018 | OGGETTO: Servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito "Potenza 2 - Sud". Approvazione del Valore di Rimborso da riconoscere al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000 e delle Linee Guida di cui al D.M. 22 maggio 2014. |
|-------------------------|--|

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 11,15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

- 1 - Franco CURTO
- 2 - Maria Felicia BELLO
- 3 - Filippo Bavuso

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

| | P. | A. |
|---------------|----------|----------|
| Sindaco | X | |
| Vicesindaco | | X |
| Assessore | X | |
| TOTALI | 2 | 1 |

Partecipa la Segretaria Dott.ssa Silvana Noto la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Curto Franco nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

PARERI ART. 49 D. Lgs. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE:

Parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Franco Curto)

REGOLARITA' TECNICA :

Parere Favorevole
Il Responsabile Area Tecnica
(f.to Geom. Vincenzo Friguglietti)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'attività di distribuzione di gas naturale è riconosciuta quale "servizio pubblico" dall'art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (cd. "Decreto Letta"), di attuazione della Direttiva 98/30/CE;
- il Decreto Letta ha sancito l'apertura alla concorrenza del settore della distribuzione del gas naturale, prescrivendo l'affidamento mediante gara del servizio di distribuzione per periodi non superiori a 12 anni;
- il Decreto Letta ha confermato l'attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo da parte degli Enti locali sull'attività di distribuzione, che deve essere disciplinata sulla base di apposito contratto di servizio con il gestore il cui contenuto è fissato da un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);
- il legislatore, al fine di rendere più efficiente l'attività di distribuzione del gas, ha previsto che la stessa sia svolta su ambiti territoriali più ampi del singolo comune, introducendo, con l'art. 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella Legge 29 novembre 2007, n. 222, l'Ambito Territoriale Minimo (ATEM);
- con la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", era stabilito, che gli ATEM di cui al citato art. 46-bis fossero determinati da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero per i Rapporti con le Regioni, sentite la Conferenza unificata e l'AEEGSI;
- il D. Lgs. 1° giugno 2011, n. 93 recante "*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*", ha disposto, all'art. 24, comma 4, che a far data dalla sua entrata in vigore (29 giugno 2011) gli enti locali affidassero il servizio a mezzo di gare effettuate esclusivamente per ambiti territoriali di cui all'art. 46-bis, comma 2, del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159;
- con D. M. 19 gennaio 2011 sono stati individuati 177 Ambiti a livello nazionale, rinviando ad un successivo decreto l'identificazione puntuale dei Comuni appartenenti a ciascun ambito;
- con D.M. 18 ottobre 2011, pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
- con D.M. 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato nella GURI del 27 gennaio 2012, sono stati definiti i criteri di gara e di valutazione dell'offerta;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 22 maggio 2014, ha approvato le "*Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*" del 07/04/2014;
- la Società 2i Rete Gas S.p.A. è l'attuale Concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Armento in virtù del contratto rep. n. 9 del 16/09/1997;
- nelle more dell'espletamento della gara per l'ATEM "Potenza 2 – Sud", il gestore uscente deve garantire la continuità del pubblico servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, il quale prevede che: "*il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento*";

Rilevato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 23/03/2016 il Comune di Armento ha deliberato di prendere atto e riconoscere al Comune di Potenza il ruolo ed il compito di

- Stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'Ambito "Potenza 2 - Sud", nonché di avviare, nel rispetto della normativa vigente, il procedimento per la definizione del rapporto in essere con l'attuale Concessionario, 2i Rete Gas S.p.A., con sede in Via Alberico Albricci, 10, 20122 Milano, e per l'avvio del nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale tramite gara d'ambito;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10/06/2016 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito "Potenza 2 - Sud". Approvazione dello schema di Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000" è stata approvata la Convenzione tra i Comuni appartenenti all'ATEM "Potenza 2 - Sud";
 - con la citata deliberazione il Comune di Armento ha delegato formalmente il Comune di Potenza, in qualità di Stazione appaltante, a chiedere al gestore uscente la documentazione utile ai fini della pubblicazione del bando di gara, tra cui lo stato di consistenza della rete gas presente sul territorio comunale, il quale riporta anche indicazioni relative alla proprietà dei singoli tratti di rete;
 - con la citata deliberazione il Comune di Armento ha altresì delegato formalmente il Comune di Potenza, scegliendo l'opzione di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione, a definire il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente per i tratti di rete di proprietà, in contraddittorio con quest'ultimo;
 - a tal fine, il Comune di Armento ha demandato al Comune di Potenza l'espletamento delle procedure necessarie per individuare prestatori di servizi per il supporto tecnico, legale e finanziario, necessario, riconoscendo al Comune di Potenza stesso l'utilizzo della corrispondente quota di copertura dei costi delle funzioni locali spettanti al Comune di Armento in proporzione al numero di punti di riconsegna gas presenti al 2012 dai dati MISE;
 - il Comune di Potenza, con determinazione del Dirigente dell'U.D. "Assetto del Territorio" n. 21 del 08/03/2017 ha aggiudicato il servizio di assistenza specialistica, ricomprendente le attività necessarie alla determinazione del valore di rimborso spettante ai gestori uscenti, alla società Studio Cavaggioni S.c.a r.l. individuata a seguito di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta;
 - l'art. 6, comma 4, della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti concedenti appartenenti all'ATEM "Potenza 2 - Sud" prevede che, in ogni caso, ossia a prescindere dalla delega o meno attribuita alla stazione appaltante allo svolgimento delle attività di determinazione del valore di rimborso, gli esiti finali di tale attività debbano essere approvati da parte dei competenti organi dei singoli Comuni;

Considerato che:

- l'art. 15, comma 5, del D.Lgs 164/2000 e s.m. ha stabilito che il valore di rimborso al gestore uscente deve essere "calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 226/2011 e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida sui criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013";
- l'art. 15, comma 5, del D.Lgs 164/2000 prevede, altresì che, nel caso in cui il valore di rimborso al gestore uscente risulti maggiore del 10% della RAB di località, "l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara";
- le Linee Guida MISE 07/04/2014 approvate D.M. 22/05/2014, al capitolo 19, specificano le informazioni e i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l'Ente concedente;
- qualora il valore di rimborso spettante al gestore uscente risulti maggiore del 10% della RAB di località, ai sensi del citato capitolo 19 delle Linee Guida, dette informazioni e documenti devono essere trasmessi all'ARERA affinché la stessa provveda alle verifiche previste dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs 164/2000, verifiche da porre in essere "secondo le modalità individuate dall'Autorità con proprio provvedimento";

- l'ARERA (prima AEEGSI) ha stabilito inizialmente dette modalità con la deliberazione 26 giugno 2014, n. 310/2014/R/gas e successive modifiche ed integrazioni;
- successivamente l'ARERA ha definito dette modalità con la deliberazione 905/2017/R/gas del 27/12/2017, abrogando la deliberazione 310/2014/R/gas e s.m.i.;
- la deliberazione 905/2017/R/gas prevede, nel suo Allegato A recante disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione ai fini delle gare d'ambito, all'art. 3, i possibili regimi secondo i quali è svolta la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB a seconda del ricorrere di determinate condizioni;
- la deliberazione 905/2017/R/gas, tra le altre cose, all'art. 19 prevede espressamente che, laddove la Stazione appaltante in caso di delega, nell'ambito della documentazione da inviarsi all'ARERA ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) della medesima deliberazione 905/2017/R/gas, attesti che la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente è stata effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alle Linee Guida MISE 07/04/2014, il VIR così definito viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
- 2i Rete Gas S.p.A. ha trasmesso alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla determinazione del valore di rimborso aggiornato al 31/12/2016, ivi compresa la relativa valorizzazione che fa riferimento allo stato di consistenza dell'impianto, anch'esso aggiornato al 31/12/2016;
- al fine di procedere alla determinazione del valore di rimborso, il Comune di Potenza, in veste di stazione appaltante delegata, assistita dai consulenti della società Studio Cavaggioni S.c.a r.l. e il gestore 2i Rete Gas S.p.A. hanno condiviso la necessità di fare riferimento alle predette Linee Guida MISE 07/04/2014;

Preso atto:

- dello stato di consistenza alla data del 31/12/2016 trasmesso in data 23/08/2017 dal gestore alla stazione appaltante e per conoscenza al Comune di Armento e reso disponibile sulla piattaforma dedicata all'ATEM nella cartella del Comune di Armento;
- della quantificazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, come trasmessa dal gestore stesso, unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua determinazione, in data 12/09/2017, alla stazione appaltante delegata e per conoscenza al Comune di Armento e resa disponibile sulla piattaforma dedicata all'ATEM nella cartella del Comune di Armento;
- della relazione predisposta dal consulente incaricato dalla stazione appaltante, Studio Cavaggioni S.c.a r.l., e resa disponibile al Comune di Armento mediante caricamento sulla piattaforma dedicata all'ATEM comunicato dal Comune di Potenza con nota prot. n. 0009100/2018 del 25/01/2018;
- del verbale, sottoscritto in contraddittorio tra la Stazione appaltante delegata e 2i Rete Gas S.p.A. in data 30/01/2018, di concordamento del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, trasmesso al Comune di Armento mediante caricamento sulla piattaforma dedicata all'ATEM di cui il Comune di Potenza ha dato comunicazione con nota prot. n. 0022408/2018 del 01/03/2018;
- che il valore di rimborso condiviso, pari ad € 38.665,68 (dicomi euro trentottomilaseicentosesantacinque/68), nel caso di specie risulta inferiore al valore della RAB (valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria) per la porzione di proprietà del gestore pari ad € 103.027,46, come da Tabella 18 allegata alla quantificazione del valore di rimborso fornita dal gestore sopra richiamata, e pertanto non è necessario l'invio all'ARERA;
- che la Stazione appaltante delegata e 2i Rete Gas S.p.A., nel verbale sopra richiamato, si sono date reciprocamente atto che quanto indicato in quella sede sarebbe stato soggetto a successiva approvazione da parte del Comune di Armento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di riconoscere e confermare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della

- presente deliberazione;
2. di approvare il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, alla data di riferimento del 31/12/2016, come determinato a seguito di contraddittorio tra stazione appaltante delegata e gestore, quale risulta dal verbale di accordo datato 30/01/2018 e contraddistinto con la lettera A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e risultante pari ad € 38.665,68 (diconsi euro trentottomilaseicentosessantacinque/68), che il gestore subentrante conferirà al gestore uscente;
 3. di dare atto che nessuna spesa sarà a carico di questo Ente;
 4. di dare atto che, al momento della effettiva consegna degli impianti al nuovo gestore ~~in via di corso~~ ^{in via di corso} ~~centro~~ ^{centro} ~~al~~ ^{al} d'ambito, per considerare investimenti, dismissioni, variazioni dei prezzi e del coefficiente di degrado dei cespiti, a partire dal 01/01/2017, nel rispetto di quanto espressamente indicato nelle Linee Guida 07/04/2014 e s.m. all'art. 5.2, quinto comma;
 5. di trasmettere al Comune di Potenza, in qualità di stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo "Potenza 2 - Sud" copia della presente deliberazione, completa dell'Allegato A;
 6. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio *on line* secondo le norme sulla pubblicità legale degli atti;
- con separata votazione, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Franco CURTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Silvana Noto

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Prot. n. **2256**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa oggi all'Albo Pretorio per restarvi 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Armento,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Silvana Noto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte della Sezione Provinciale di Controllo di Potenza:
 dell'atto (art. 134, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
 dei chiarimenti richiesti (art. 134, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000);
 senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
 avendo la Sezione Provinciale di Controllo comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
Armento,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Silvana Noto

COMUNE DI ARMENTO
(Provincia di Potenza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Silvana Noto)

